

U.S.R.

## IL RETTORE

**VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 1 - comma 3, l'art. 3 – co. 1 e l'art. 11 – co. 2;  
**VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e, in particolare, gli artt. 36 e 38;  
**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, i commi 7 e 8 e 14 dell'art. 6, rubricato "Stato giuridico dei professori e dei Ricercatori di ruolo", l'art. 8, rubricato "Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari" nonché il comma 3, lett. h) dell'art. 16, rubricato "Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale";

**CONSIDERATO** che le norme sopra richiamate rimettono alla competenza dell'Università la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei docenti e ricercatori universitari a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui al sopra citato art. 8 della Legge n. 240 del 2010, secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo;

**VISTA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 19, co.1-bis;

**VISTO** il D.R. n. 2244 del 25/05/2021 con il quale è stato emanato il vigente *Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, prevista dall'art. 6, comma 7 e 8 della legge 30/12/2010 n. 240 nonché per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010*;

**CONSIDERATO** che, a fronte di alcune criticità emerse in sede di applicazione del suddetto Regolamento, è emersa l'opportunità di procedere ad una modifica dello stesso al fine di:

- prevedere una commissione di esperti, formata da docenti universitari, che esamini le domande degli scatti al fine di assicurare una idonea istruttoria, soprattutto con riguardo all'accertamento della validità dei prodotti della ricerca dichiarati nella domanda per l'attribuzione dello scatto stipendiale;
- opportunità di revisionare i parametri di valutazione nell'ambito del "Requisito relativo alla ricerca", con particolare riguardo ai casi in cui i docenti o i ricercatori ricoprono in Ateneo, ruoli o incarichi gestionali che richiedono un considerevole impegno;
- definire in maniera più dettagliata i parametri per la valutazione del "Requisito gestionale";
- chiarire alcune altre previsioni del Regolamento di cui trattasi che, in sede di applicazione, hanno generato dubbi interpretativi;

**VISTA** la Delibera n. 23 del 18/12/2024 (EO n. 1492 del 23/12/2024) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le sopra cennate modifiche del *Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, prevista dall'art. 6, comma 7 e 8 della legge 30/12/2010 n. 240 nonché per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010*, nel testo del predetto Regolamento, parte integrante della stessa Delibera;

**VISTA** la Delibera n. 91 del 18/12/2024 (EO n. 52 del 08/01/2025) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al testo modificato del suddetto Regolamento;

## DECRETA

Il *Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, prevista dall'art. 6, comma 7 e 8 della legge 30/12/2010, n. 240 nonché per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010*, emanato con D.R. n. 2244 del 25/05/2021, è modificato come nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento modificato di cui sopra entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e, da detta data, sostituisce quello emanato con il sopra citato D.R. n. 2244/2021.

Area Affari Generali e Gestione Documentale  
Il Dirigente: *dott. Francesco BELLO*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari  
Responsabile del Procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*

**IL RETTORE**  
**Matteo LORITO**

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE, PREVISTA DALL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010 NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010**

**Articolo 1**

**Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui all'art. 6, comma 14 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (d'ora in poi 'scatto'). È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e di insegnamento.
2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
3. I destinatari del presente regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, che abbiano maturato secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile per l'attribuzione dello scatto, fermo restando quanto previsto dalle successive disposizioni regolamentari, e che siano in servizio alla data di maturazione dello scatto.
4. Il presente Regolamento disciplina anche la valutazione delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca svolte dal personale interessato a partecipare alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per le selezioni e progressioni di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca ex art. 6, commi 7 e 8, Legge n. 240/2010.

**CAPO I**

**PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI AI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.**

**Articolo 2**

**Presentazione della relazione e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale**

1. I professori e i ricercatori che abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge, l'anzianità utile sono tenuti a presentare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto. Con la presentazione della relazione i professori e ricercatori assolvono, altresì, all'obbligo legale sancito dall'art. 6, comma 14, della Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Per le attività didattiche si fa riferimento agli anni accademici precedenti la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe. A tal fine, per ciascun anno accademico si fa riferimento al calendario accademico che, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Generale, di norma ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo.
3. Per le attività di ricerca e gestionali si fa riferimento agli anni solari precedenti la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe. Per anno solare s'intende il periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno successivo.

### **Articolo 3**

#### **Requisiti minimi ai fini dell'attribuzione dello scatto**

1. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che:
  - a) hanno svolto nel periodo oggetto di valutazione i compiti di didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti attribuiti;
  - b) hanno pubblicato nel periodo oggetto di valutazione almeno 2 prodotti della ricerca, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 5, commi 2 e 3;
  - c) hanno svolto nel periodo oggetto di valutazione i compiti gestionali, secondo quanto indicato all'art. 6.

### **Articolo 4**

#### **Requisito relativo alla didattica**

1. Con riferimento al requisito nell'ambito della didattica, i professori e ricercatori aventi diritto a partecipare alla procedura devono relazionare sull'attività didattica svolta nel periodo di riferimento, secondo le modalità definite dall'amministrazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori e sulle modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento, i compiti didattici e di servizio agli studenti comprendono le seguenti attività: "Didattica frontale"; "Didattica integrativa"; "Attività didattica frontale post lauream"; "Attività di servizio agli studenti e di valutazione dell'apprendimento"; "Didattica online".
3. I professori e ricercatori provenienti da altri atenei o dipartimenti di questo Ateneo e che hanno maturato l'anzianità utile all'attribuzione dello scatto, devono autocertificare l'attività svolta presso l'ateneo/dipartimento di provenienza secondo le modalità definite dall'amministrazione.
4. Ai professori e ricercatori che hanno usufruito, nel periodo oggetto di valutazione, di periodi di aspettativa si applica quanto disposto dal successivo articolo 7.

### **Articolo 5**

#### **Requisito relativo alla ricerca**

1. Relativamente al requisito in ambito della ricerca, l'elenco dei prodotti valutabili ai fini del presente Regolamento è aggiornato, qualora se ne ravvisi la necessità, con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico. Ai fini della procedura degli scatti stipendiali, una pubblicazione scientifica è considerata valida se:
  - a) rientra tra le tipologie elencate come ammissibili ai fini dell'edizione della VQR richiamata nel bando di indizione della procedura;
  - b) è valida ai fini della VQR, incluse tutte le precisazioni o limitazioni definite da parte dei GEV;
  - c) non è stata oggetto di successiva ritrattazione formale;
  - d) non è autopubblicata;
  - e) è pubblicata in una data rientrante nel periodo oggetto di valutazione. Non sono ammissibili i prodotti della ricerca in corso di pubblicazione, o già accettati dall'editore ma non ancora pubblicati. La data di pubblicazione del prodotto della ricerca deve essere riscontrabile inequivocabilmente da qualunque utente. In caso di prodotti pubblicati prima online e poi su volume, rileva la data di pubblicazione online; la data della pubblicazione cartacea potrà essere utilizzata solo se il prodotto non è stato già conferito a valutazione in un periodo di valutazione precedente. In caso di ripubblicazione dello stesso prodotto, la data di ripubblicazione non è rilevante e la ripubblicazione non può essere usata per la valutazione ai fini dello scatto;
  - f) trattandosi di monografie o contributi in volume, questi sono dotati di ISBN. Non sono validi ISBN acquisiti autonomamente dall'autore;

g) è stata inserita nel Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS) alla data della presentazione della relazione sulle attività svolte, riportando i codici ISSN della rivista, ovvero ISBN del volume, il DOI ove disponibile.

2. Il numero dei prodotti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale è ridotto a 1 nei seguenti casi:

- a) se trattasi di un prodotto classificabile come monografia;
- b) se il candidato ha ottenuto un brevetto divenuto di proprietà dell'Ateneo;
- c) se è apparso su una rivista di classe A ai fini dell'ASN per i settori non bibliometrici;
- d) se è apparso su una rivista indicizzata e presente nel primo quartile della distribuzione delle riviste sulla base degli indicatori bibliometrici presi in esame, per almeno una categoria (subject category per WoS; ASJC per Scopus);
- e) se il docente ha svolto per almeno un anno il ruolo di Direttrice/Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatrice/Coordinatore di Commissione di coordinamento didattico;
- f) se il docente ha fruito di congedo parentale per oltre tre mesi consecutivi all'interno del biennio oggetto di valutazione o ha fruito di periodi di aspettativa/congedo/assenza giustificata per motivi di salute per oltre tre mesi consecutivi all'interno del periodo oggetto di valutazione.

3. Non è richiesto alcun prodotto di ricerca per coloro che all'interno del biennio di riferimento abbiano svolto per almeno un anno il ruolo di Rettore/Rettrice o di Prorettore/Prorettrice.

## **Articolo 6**

### **Requisito gestionale**

1. Per le attività gestionali i professori e ricercatori devono indicare, secondo le modalità definite dall'Amministrazione, gli eventuali incarichi gestionali affidati e svolti nel periodo oggetto di valutazione, nonché la partecipazione alle adunanze del Consiglio del Dipartimento, così come specificato nei commi successivi.

2. Per incarico gestionale s'intende di norma l'incarico conferito mediante delibera di organo collegiale o decreto del Rettore o del Direttore di Dipartimento (a titolo esemplificativo componente del Senato Accademico e/o del Consiglio di amministrazione; Coordinatore di dottorato; Presidente del Presidio di Qualità/Comitato Unico di Garanzia/Commissione paritetica; Delegato del Rettore; Coordinatore del corso di studio; Presidente di Scuola, Direttore di Scuola di Specializzazione, Commissario di concorso) che determina l'assolvimento di una determinata attività/responsabilità.

3. I professori e ricercatori devono ulteriormente dichiarare, nel periodo oggetto di valutazione, un numero complessivo di presenze e di assenze giustificate al Consiglio di Dipartimento, rapportato al numero di adunanze, almeno pari al 50%.

4. Il controllo del requisito della attività gestionale è svolto a campione.

## **Articolo 7**

### **Congedi, assenze, aspettative**

1. In caso di congedi e assenze documentate, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi. Per l'attività di ricerca si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lett. f).

2. Coloro che hanno fruito di un periodo di assenza superiore a 12 mesi maturano il periodo utile all'attribuzione dello scatto al completamento del periodo di servizio di 12 mesi.

3. I periodi di aspettativa, che per legge sono utili ai fini della progressione nella carriera, sono considerati periodi di effettivo servizio; nei periodi in cui il docente è esonerato dall'attività didattica, la relazione, di cui al precedente articolo 2, riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.

4. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio. Per tali periodi la relazione riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.

5. In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio. Per l'attività di ricerca si fa rinvio a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, lett. f).

## **Articolo 8**

### **Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto**

1. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ha cadenza semestrale ed è avviato, di norma, entro il semestre successivo a quello in cui si matura l'anzianità utile per l'attribuzione dello scatto.
2. Il procedimento è avviato mediante pubblicazione sul sito di Ateneo del bando di indizione e dell'elenco delle matricole dei professori e dei ricercatori che, nel corso del semestre precedente alla data di emanazione del bando, abbiano maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto, secondo le disposizioni di legge. L'elenco nominativo è trasmesso ai direttori di dipartimento di afferenza del citato personale mediante protocollo informatico; la relativa comunicazione è, altresì, trasmessa ai docenti interessati mediante posta elettronica certificata istituzionale.
3. I professori e i ricercatori interessati, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto, sono tenuti a presentare la relazione di cui all'articolo 2, utilizzando l'apposita piattaforma informatica, secondo le modalità indicate nel bando di indizione, sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento.
4. La relazione unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto deve essere inoltrata secondo le modalità definite dall'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento, entro e non oltre il termine di 30 giorni successivi alla data della comunicazione di cui al comma 2.

## **Articolo 9**

### **Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto**

1. La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale è effettuata - con cadenza semestrale - da apposita Commissione, con il supporto di un Gruppo di lavoro.
2. La Commissione, nominata con Decreto Rettorale, è composta da tre professori di prima fascia in servizio presso l'Ateneo designati dal Rettore, sentito il Senato Accademico, con comprovata competenza in materia, nonché da una unità di personale tecnico amministrativo con funzione di segretario verbalizzante.
3. Di norma la Commissione è nominata entro il mese di febbraio di ciascun anno e resta in carica per tutte le valutazioni riferite ai due semestri del medesimo anno. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano diritto a presentare domanda di attribuzione dello scatto nelle tornate di valutazione in cui la Commissione è in carica.
4. A supporto della Commissione, viene costituito apposito Gruppo di lavoro, nominato con decreto del Direttore Generale, composto da unità di personale tecnico amministrativo.
5. Il procedimento di verifica si conclude entro 5 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, di cui all'articolo 8, comma 4.

## **Articolo 10**

### **Esito della verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto**

1. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso congiuntamente di tutti i requisiti indicati all'articolo 3, così come specificati nei successivi articoli.
2. Entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di verifica di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, il Rettore dispone, con proprio decreto, l'attribuzione dello scatto a favore degli aventi diritto.
3. L'Amministrazione comunica l'esito della valutazione agli interessati mediante PEC.

4. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto e gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.
5. I soggetti che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati all'articolo 3 possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il periodo oggetto di valutazione è posticipato di un anno rispetto al periodo di valutazione originario e conseguentemente è posticipata di un anno anche la decorrenza dell'attribuzione dello scatto.
6. Fermo restando quanto prescritto dal successivo comma 7, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che non richiedano l'attribuzione dello scatto, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, possono presentare la domanda nella successiva tornata di verifica. In tal caso il periodo oggetto di valutazione rimane immutato.
7. La mancata presentazione della relazione per due tornate consecutive è equiparata a valutazione negativa. Il professore o ricercatore a tempo indeterminato che non presenti la domanda per due tornate consecutive può presentare la domanda solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il periodo oggetto di valutazione è posticipato di un anno rispetto al periodo di valutazione originario e conseguentemente è posticipata di un anno anche la decorrenza dell'attribuzione dello scatto.
8. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.
9. L'inoltro della relazione secondo modalità difformi da quelle previste dall'Amministrazione, come specificate nel bando di indizione e negli atti connessi, equivale a mancata presentazione della relazione e si applica quanto previsto dai commi 6, 7, 8.

## **CAPO II**

### **PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE, PREVISTO DALL'ART. 6, COMMI 7 E 8, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.**

#### **Articolo 11**

##### **Attestazione valutazione positiva**

1. Il personale interessato a partecipare alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, alle commissioni per le selezioni e le progressioni di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca deve chiedere al direttore di dipartimento di afferenza l'attestazione di valutazione positiva circa lo svolgimento, ex articolo 6, commi 7 e 8, legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca, come prescritto dai successivi commi 3 e 4.
2. Se il richiedente è il Direttore di Dipartimento la relativa attestazione è effettuata dal Rettore.
3. Per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, alle commissioni per le selezioni e progressioni di carriera del personale accademico, nonché per la partecipazione agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, gli interessati devono dichiarare di possedere i requisiti oggettivi stabiliti dall'ANVUR, compilando i rispettivi moduli intitolati "Attestazione valutazione positiva ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 240/2010 partecipazione commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale" oppure "Attestazione valutazione positiva ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 240/2010 per la partecipazione alle commissioni per le selezioni e progressioni di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca" resi disponibile sul sito web di Ateneo, nella sezione "Modulistica Personale Docente e Ricercatore".

4. Il modulo di riferimento deve essere inviato, per l'attestazione di valutazione positiva, al Direttore di Dipartimento, o al Rettore nel caso in cui il richiedente sia Direttore di Dipartimento. La dichiarazione e la relativa attestazione sono conservate agli atti del Dipartimento.

## **Articolo 12**

### **Entrata in vigore e norme transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale on line di Ateneo.
2. Il criterio di cui all'articolo 6, comma 3 trova applicazione nei casi in cui la data di maturazione del diritto alla attribuzione dello scatto (ovvero la data di decorrenza dell'attribuzione dello scatto) sia successiva al 30 giugno 2027.
3. In sede di prima applicazione, la Commissione di cui all'art. 9 resta in carica per la valutazione riferita al II semestre 2024 e le valutazioni riferite al I e II semestre 2025.
4. Ai procedimenti in itinere per l'attribuzione degli scatti ai professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato si applicano le disposizioni contenute nel precedente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, prevista dall'art. 6, comma 7 e 8 della legge 30/12/2010, n. 240 s.m.i. nonché per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010 s.m.i., emanato con Decreto Rettorale n. 2244/2021.